

Misure urgenti in materia di accesso al credito e adempimenti fiscali per le imprese

Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23

Misure di accesso al credito per le imprese

Capo I del D.L. 8 aprile 2020, n. 23

Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese (Art. 1)

Nella notte dell'8 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DECRETO – LEGGE N. 23 denominato **“decreto imprese”**, il quale, tra le altre cose, ha disposto **garanzie statali sui finanziamenti bancari alle imprese in difficoltà**.

Il **“decreto imprese”** si apre, infatti, con il Capo I dedicato alle misure di accesso al credito per le imprese, riservando un ruolo di primaria importanza a SACE S.P.A.

Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese (Art. 1)

Cosa si intende per SACE S.p.A.?

SACE acronimo di **SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMMERCIO ESTERO** è stato fino al 2003 Ente Economico di diritto pubblico, per poi assumere dal 1° gennaio 2004 lo status di **SACE S.p.A.** – Servizi Assicurativi del Commercio Estero, che collabora attivamente con il Ministero degli Affari Esteri.

Quanto alla missione, SACE *“offre servizi assicurativi e finanziari a favore dell’internazionalizzazione delle imprese italiane. SACE sviluppa attività di assicurazione, riassicurazione e garanzia dei rischi di carattere politico, valutario e commerciale a cui sono esposte le imprese e le banche italiane nelle loro operazioni commerciali e di investimento in Paesi esteri. La missione di SACE è di accrescere la competitività delle imprese italiane nelle loro attività di internazionalizzazione. [...]”* (cfr. sito Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale).

Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese (Art. 1)

Cosa stabilisce il “decreto imprese” a proposito di Sace S.p.A.?

Sace S.p.A. al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia colpite dall'epidemia Covid-19, **concede fino al 31 dicembre 2020 GARANZIE in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese in difficoltà, per un importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole e medie imprese.**

Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese (Art. 1)

Cosa stabilisce il “decreto imprese” a proposito di Sace S.p.A.?

In altre parole...

Lo Stato farà da garante per i prestiti per un totale di circa 200 miliardi, concessi dalla Sace S.p.A. (che fa parte del gruppo Cassa depositi e prestiti): si tratta di garanzie a favore di banche che effettuano finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma. La garanzia coprirà tra il 70% e il 90% dell'importo finanziato, a seconda delle dimensioni di azienda, ed è subordinata a determinate **condizioni**.

Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese (Art. 1)

Quali sono le condizioni per il rilascio di dette garanzie?

Le condizioni atte al rilascio delle garanzie statali sono espressamente contemplate al secondo comma dell'art 1 del "decreto imprese", di cui di seguito si riporta un elenco, che sebbene non esaustivo, pone in rilievo le principali condizioni richieste:

- 1) La garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020 per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con possibilità di preammortamento fino a 24 mesi;
- 2) **L'importo massimo del finanziamento assistito da garanzia per azienda** è determinato come maggiore:
 - a) 25% del fatturato 2019 dell'impresa in Italia (bilancio approvato o dalla dichiarazione fiscale);
 - b) il doppio dei costi del personale 2019 sostenuti dall'impresa in Italia (bilancio approvato o dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio). Qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa.

Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese (Art. 1)

...continua

- 3) La garanzia copre il:
 - ❖ **90%** dell'importo del finanziamento per le imprese **con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro;**
 - ❖ **l'80%** dell'importo del finanziamento per imprese **con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia;**
 - ❖ **70%** per le aziende con fatturato **sopra i 5 miliardi di euro;**
- 4) Le **commissioni annuali** dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti: 1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, **25 punti base** durante il **primo anno**, **50 punti base** durante il **secondo e terzo anno**, **100 punti base** i **successivi** anni; 2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, **50 punti base** durante il **primo anno**, **100 punti base** durante il **secondo e terzo anno**, **200 punti base** **successivi** anni.

Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese (Art. 1)

...continua

- 5) Per l'impresa che beneficia della garanzia i **dividendi non potranno essere distribuiti o approvata la riacquisizione delle azioni nel corso del 2020;**
- 6) Finalità: il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.

Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese (Art. 1)

Occorre precisare che...

Ai fini dell'individuazione del LIMITE DI IMPORTO garantito si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell'impresa ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad un gruppo. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore.

E ancora...

Ai fini dell'individuazione della PERCENTUALE DI GARANZIA si fa riferimento al valore su base consolidata del fatturato e dei costi del personale del gruppo, qualora l'impresa beneficiaria sia parte di un gruppo. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore.

Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese (Art. 1)

Quali sono le procedure per accedere alla garanzia?

Il decreto imprese opera un distinguo:

- ❖ Per le **imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro** è prevista una procedura semplificata che consta di 4 fasi:
 - **fase 1:** l'impresa interessata all'erogazione di un finanziamento garantito da SACE S.p.A. presenta a un soggetto finanziatore la domanda di finanziamento garantito dallo Stato;
 - **fase 2:** in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento da parte del soggetto finanziatore, quest'ultimo trasmette la richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.A.;
 - **fase 3:** SACE S.P.A. processa la richiesta, verificando l'esito positivo del processo deliberativo del soggetto finanziatore ed emettendo un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;
 - **fase 4:** il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE S.p.A.

Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese (Art. 1)

...continua

- ❖ Per le **imprese con più di 5000 dipendenti o fatturato superiore a 1,5 miliardi**, il rilascio della garanzia è **subordinato** alla decisione assunta con **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze**, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A., tenendo in considerazione il ruolo che l'impresa che beneficia della garanzia svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:
 - a) contributo allo sviluppo tecnologico;
 - b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
 - c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
 - d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro;
 - e) peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva strategica.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze nel decreto può anche elevare le percentuali di garanzia fino al limite di percentuale immediatamente superiore a quello normalmente previsto, subordinatamente al rispetto di specifici impegni e condizioni in capo all'impresa beneficiaria.

Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese (Art. 1)

Rendicontazione....

- ❖ I soggetti finanziatori forniscono un rendiconto periodico a SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest'ultima indicati, al fine di riscontrare il rispetto da parte dei soggetti finanziati e degli stessi soggetti finanziatori degli impegni e delle condizioni previste dal decreto imprese.
- ❖ SACE S.p.A. ne riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze.

**Misure urgenti per garantire la
continuità delle imprese colpite
dall'emergenza COVID-19**

Capo II del D.L. 8 aprile 2020, n. 23

Sottoscrizione semplificata di contratti e comunicazioni (Art. 4)

Nel periodo compreso tra il 9 aprile 2020 e il termine dello stato di emergenza, i contratti conclusi con la clientela al dettaglio individuata dalle disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza dei servizi bancari e finanziari, hanno la medesima efficacia dei documenti informatici quando:

- ❖ il cliente esprime il proprio **consenso** mediante il **proprio indirizzo di posta elettronica non certificata (PEO)** ovvero con altro strumento idoneo;
- ❖ la comunicazione a mezzo e-mail contenga **copia del documento** di riconoscimento in corso di validità del contraente;
- ❖ vi sia un riferimento a un contratto **identificabile in modo certo**;
- ❖ Siano conservati unitamente al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la **sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità**.

N.B. restano ferme le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi e/o telematici.

Sottoscrizione semplificata di contratti e comunicazioni (Art. 4)

Come si procede alla consegna del contratto?

- ❖ Il requisito della consegna della copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole;
- ❖ L'intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente alla prima occasione utile, successiva al termine dello stato di emergenza.

È possibile recedere dal contratto?

- ❖ Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di **recesso** previsto dalla legge.

**Differimento dell'entrata in vigore del
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
(Art. 5)**

L'entrata in vigore del **Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs 12 gennaio 2019, n. 14)** originariamente fissata per il 15 agosto 2020, è stata differita al **1° settembre 2021**.

Fanno eccezione le norme di tale Codice già entrate in vigore in data 16 marzo 2019.

Segnatamente, gli artt. 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388.

Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale (Art. 6)

A decorrere dal **9 aprile 2020** e sino al **31 dicembre 2020**, per le fattispecie verificatesi nelle ipotesi di esercizi chiusi entro predetta data, non trovano applicazione:

- ❖ **Riduzione del capitale per perdite**, disciplinata dall'art. 2446, commi 2 e 3, c.c.;
- ❖ **Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale**, disciplinata dall'art. 2447 c.c.
- ❖ **Riduzione del capitale per perdite**, disciplinata dall'art. 2482-bis, commi 4, 5 e 6, c.c.
- ❖ **Riduzione del capitale al di sotto del minimo legale**, disciplinata dall'art. 2482-ter.

Per le restanti disposizioni in materia di riduzione del capitale cfr. slide relative al capo IV

Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio (Art. 7)

Nella redazione del **bilancio di esercizio** in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione secondo prudenza delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività, può essere operata:

- ❖ se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020;
- ❖ È fatta salva la facoltà posticipare la convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio 2019 al **28 giugno 2020** ai sensi dell'art. 106 del D.L. 18/2020
- ❖ In concreto, dunque, non viene considerato quanto avvenuto successivamente al 23 febbraio 2020.

N.B.: Il criterio di valutazione specificamente illustrato nella nota informativa del bilancio di esercizio potrà avvenire anche mediante richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società (Art. 8)

Con riferimento ai finanziamenti effettuati a favore delle società dal **9 aprile 2020** al **31 dicembre 2020**, non si applicano:

- ❖ la postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, ovvero la restituzione del suddetto rimborso in caso di fallimento intervenuto nell'anno precedente (v. art. 2467 c.c.);
- ❖ nei confronti di chi esercita attività di direzione e coordinamento o da altri soggetti sottoposti alla società, la postergazione del rimborso dei finanziamenti a favore della società rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, ovvero la restituzione del suddetto rimborso in caso di fallimento intervenuto nell'anno precedente (v. art. 2497-quinquies c.c.).

Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione (Art. 9)

Sono previste proroghe?

- ❖ I termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, **sono prorogati di 6 mesi.**
- ❖ Nei procedimenti per l'omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione pendenti al **23 febbraio 2020**, il debitore può presentare, **sino alla data fissata per l'udienza di omologa**, istanza al tribunale per la **concessione di un termine non superiore a giorni 90** per il deposito di un **nuovo piano** o di una **nuova proposta di concordato** ovvero di una **nuova proposta di ristrutturazione.**

Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione (Art. 9)

Sono concesse proroghe?

Il debitore può chiedere una proroga dei termini già fissati depositando, entro l'udienza fissata per l'omologa:

- ❖ una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini;
- ❖ la documentazione comprovante la necessità della modifica dei termini.

N.B.: il differimento dei termini **non può essere superiore di mesi sei** rispetto alle scadenze originarie.

Nel corso del procedimento per omologa del concordato preventivo, il Tribunale acquisisce il parere del **Commissario giudiziale**. Una volta riscontrata la sussistenza dei presupposti di legge, il Tribunale procede all'omologa dando espressamente atto delle nuove scadenze.

Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione (Art. 9)

Se il debitore ha già ottenuto una proroga?

- ❖ Il debitore che abbia già ottenuto una proroga del termine inizialmente fissato dal Giudice nella procedura di concordato, può, prima della scadenza di tale termine, depositare un'istanza per la concessione di un'**ulteriore proroga sino a 90 giorni**, anche laddove abbia già depositato il ricorso per la dichiarazione di fallimento.
- ❖ L'istanza deve specificamente indicare **i fatti sopravvenuti per effetto dell'emergenza epidemiologica COVID-19**.
- ❖ Il Tribunale – acquisito il parere del Commissario giudiziale ove nominato – concede la proroga quando ritiene che l'istanza sia fondata su concreti e giustificati motivi.

Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione (Art. 9)

...continua

- ❖ L'istanza di proroga può essere depositata esclusivamente dal debitore che abbia già ottenuto la fissazione dell'udienza.
- ❖ Il Tribunale provvede in camera di consiglio, senza particolare adempimenti formali, e concede la proroga solamente quando ritiene che l'istanza si fondi su concreti e giustificati motivi e quando continuino a sussistere i presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze previste dalla legge (60% dei crediti).

Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza (Art. 10)

Sono previste proroghe dei termini?

- ❖ I ricorsi per la **dichiarazione del fallimento** e per la **dichiarazione dello stato di insolvenza** depositati nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 **sono improcedibili**.
- ❖ Tale improcedibilità **non si applica** alla richiesta presentata dal Pubblico Ministero quando la stessa contenga la domanda di emissione di **provvedimenti cautelari**.
- ❖ Quando la dichiarazione di improcedibilità sia seguita dalla dichiarazione di fallimento il periodo dal 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 non si computa ai fini del termine di un anno dalla cessazione dell'attività dell'impresa per la dichiarazione di fallimento degli imprenditori individuali e collettivi, nonché ai fini del termine per la promozione dell'azione revocatoria

Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito (Art. 11)

Sono previste sospensioni dei termini?

I termini di scadenza ricorrenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, sono **sospesi** per il medesimo periodo, con riferimento a:

- ❖ Vaglia cambiari;
- ❖ Cambiali e altri titoli di credito emessi **prima** del 9 aprile 2020;
- ❖ Ogni altro atto avente efficacia esecutiva al 9 aprile 2020.

Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito (Art. 11)

Sono previste sospensioni dei termini?

- ❖ L'assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione è pagabile nel giorno di presentazione.
- ❖ Sono sospesi, dal **9 marzo 2020** al **30 aprile 2020**:
 - a. I termini per la presentazione del pagamento;
 - b. I termini per la levata del protesto o delle contestazioni equivalenti;
 - c. I termini relativi alla mancanza di autorizzazione o al difetto di provvista del pagamento dell'assegno nonché il termine di preavviso della proroga;
 - d. Il termine del pagamento tardivo dell'assegno nei casi di assegno emesso senza provvista dopo la scadenza del termine di presentazione¹.

Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito (Art. 11)

Sono previste sospensioni dei termini?

- ❖ I **protesti** o le **contestazioni equivalenti** levati dal 9 marzo al 9 aprile 2020 non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio;
- ❖ Ove già pubblicati, le Camere di Commercio provvedono d'ufficio alla loro **cancellazione**;
- ❖ Sono **sospese** dal 9 marzo al 9 aprile 2020 le informative al Prefetto relative ai procedimenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

Fondo di solidarietà mutui prima casa c.d. «Fondo Gasparini» (Art. 12)

Per un periodo di **9 mesi** decorrente dal **17 marzo 2020**, l'ammissione ai benefici del Fondo è estesa a:

- ❖ liberi professionisti **titolari di Partita IVA** alla data del **23 febbraio 2020**;
- ❖ lavoratori titolari di rapporti di **co.co.co.** attivi alla medesima data;
- ❖ iscritti alla **Gestione Separata INPS** non titolari di pensione e non iscritti a diverse forme previdenziali obbligatorie;

N.B.: Per un periodo di mesi 9 decorrente dal 9 aprile 2020, l'accesso ai benefici del Fondo Gasparini è ammesso anche nelle ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno.

Fondo centrale di garanzia PMI (Art. 13)

Fino al **31 dicembre 2020**, alle imprese che occupano **sino a 499 dipendenti con sede in Italia**, la garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI:

- ❖ è concessa gratuitamente e l'accesso è garantito senza utilizzo del modello di valutazione del Fondo;
- ❖ l'importo massimo totale garantito per azienda è elevato **da 2,5 a 5 milioni di euro**.
- ❖ Una volta raggiunti i 5 milioni le PMI, come da definizione comunitaria, potranno utilizzare anche un plafond riservato di 30 miliardi di garanzie SACE.

Fondo centrale di garanzia PMI (Art. 13)

Tale garanzia è concessa su finanziamenti fino a 6 anni di importo massimo, per ogni singola richiesta, inferiore al:

- a) **doppio della spesa salariale annua** del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Per le **imprese costituite dal 1° gennaio 2019**, l'importo massimo non può superare i costi salariali previsti per i primi due anni di attività;
- b) **25% del fatturato del 2019**;
- c) **fabbisogno**, da attestare con autocertificazione, per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. Tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario.

Fondo centrale di garanzia PMI (Art. 13)

- ❖ La garanzia è estesa automaticamente in caso di sospensione del pagamento della quota capitale o dell'intera rata di finanziamenti già garantiti dal Fondo;
- ❖ non è previsto il pagamento della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie (a carico dei soggetti finanziatori richiedenti).

Fondo centrale di garanzia PMI (Art. 13)

La garanzia è concessa anche in favore di imprese che:

- ❖ presentano dopo il 31 gennaio 2020 esposizioni nei confronti del finanziatore classificate come «inadempienze probabili» o «scadute o sconfinanti deteriorate»;
- ❖ Dopo il 31 dicembre 2019, siano state ammesse a procedure concorsuali, purché, alla data del 9 aprile 2020 le loro esposizioni non siano più in una situazione che:
 - ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate,
 - non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e la banca,
 - sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, sia convinta che verosimilmente vi sarà il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.

Fondo centrale di garanzia PMI (Art. 13)

Inoltre:

- ❖ possono beneficiare della garanzia diretta all'80% e del 90% della garanzia Confidi anche **operazioni di rinegoziazione** del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo di almeno il 10% dell'importo del debito residuo;
- ❖ per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
- ❖ le garanzie su portafogli di *minibond* sono concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo, assicurando la sussistenza, tempo per tempo, di un ammontare di risorse libere del Fondo, destinate al rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie, pari ad almeno l'85% della dotazione disponibile del Fondo.

Misure potenziate per particolari target di imprese

Per le **PMI di minori dimensioni** e **persone fisiche** esercenti attività di impresa, arti o professioni che autocertificano di essere **danneggiati dall'emergenza di COVID-19** e che richiedono nuovi finanziamenti con:

- ❖ importi **fino al 25% dei ricavi 2019** e **tetto massimo di 25.000 euro**;
- ❖ **preammortamento di 24 mesi** e durata massima di **6 anni**;

Il Fondo garantirà il 100% del finanziamento, gratuitamente e automaticamente, permettendo al finanziatore di erogare la somma senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del Fondo. La banca applicherà all'operazione finanziaria un tasso di interesse massimo.

N.B. Per rendere operativo questo innalzamento è necessaria l'autorizzazione della Commissione Europea.

Misure potenziate per particolari target di imprese

Per le **PMI** con **ricavi fino a 3.200.000 euro** che autocertificano di essere danneggiate dall'emergenza di COVID-19 e che richiedono nuovi finanziamenti con:

❖ importi fino al 25% dei ricavi 2019;

la garanzia può arrivare dal **90%** al **100%** del finanziamento, combinandola a quella rilasciabile da un Confidi.

Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti (Art. 15)

- ❖ Il Fondo di garanzia per gli impianti sportivi, può prestare garanzia, fino al **31 dicembre 2020**, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle ASD.
- ❖ A tali fini, è costituito un apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione di **30 milioni di euro per l'anno 2020** che saranno versati su un conto corrente di tesoreria centrale intestato all'Istituto per il Credito Sportivo per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti (Art. 15)

- ❖ Il Fondo speciale, può concedere contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle ASD, secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito Sportivo.
- ❖ Per tale funzione è costituito un apposito comparto del Fondo dotato di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

Misure fiscali e contabili

Capo IV del D.L. 8 aprile 2020, n. 23

Sospensione dei versamenti fiscali e contributivi in scadenza ad aprile e maggio 2020 (Art. 18)

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi i versamenti in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020, relativi:

- ❖ ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta.
- ❖ all'imposta sul valore aggiunto.
- ❖ ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Tuttavia, per poter usufruire del beneficio della sospensione, il Decreto effettua un distinguo dei requisiti tra le imprese, avvalendosi dei seguenti parametri:

Requisiti imprese e Professionisti per accedere alla sospensione dei versamenti fiscali e contributivi

- ❖ **Le imprese e i professionisti, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro (riferiti al periodo d'imposta 2019), beneficiano della sospensione solo se si verifica una *diminuzione del fatturato o dei compensi di almeno il 33* per cento nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.**
- ❖ **Per i contribuenti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro (riferiti al 2019), la sospensione opera a condizione che la *diminuzione del fatturato e dei compensi, nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019, sia almeno del 50 per cento.***
- ❖ **La sospensione opera anche a beneficio dei soggetti economici che hanno intrapreso l'esercizio dell'attività dopo il 31 marzo 2019.**

Versamenti Iva in scadenza ad Aprile e Maggio 2020

- ❖ **Per i soli versamenti IVA in scadenza ad aprile e maggio 2020, la sospensione si applica, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi, alle imprese e i professionisti** che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, *che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei compensi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.*
- ❖ Per gli **enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti**, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa, la sospensione si applica limitatamente alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute delle addizionali regionali e comunali, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligato.

Termini per procedere al versamento delle voci sospese

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, *in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020* o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato dai contribuenti.

**Lavoratori autonomi e agenti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro
(Art 19)**

Per i lavoratori autonomi e gli agenti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta 2019, le somme percepite *nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020* non sono assoggettate alle ritenute d'acconto, previste dagli articoli 25 e 25-bis del DPR 600/73, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che:

- ❖ nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato .

L'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 8/2020 ha chiarito che per avvalersi del beneficio, i professionisti e gli agenti devono omettere l'indicazione della ritenuta d'acconto in fattura (analogica o elettronica) e devono rilasciare ai sostituti d'imposta un'apposita dichiarazione, indicando la volontà di avvalersi della disposizione in esame.

Acconti d'imposta e sanzioni per omesso o insufficiente versamento (Art 20 e 21)

Art . 20 (metodo previsionale)

Per agevolare i contribuenti che, a causa degli effetti della crisi epidemiologica, potrebbero registrare una diminuzione dell'imponibile ai fini IRPEF, IRES e IRAP, il Decreto prevede la possibilità di calcolare e versare gli acconti dovuti utilizzando il metodo previsionale, stabilendo altresì che, qualora le aziende si avvalgono di tale metodo.

- ❖ per il solo periodo d'imposta 2020, non verranno applicate sanzioni e interessi, purchè l'acconto versato non è inferiore all'80 per cento della somma che risulterebbe dovuta sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

Art. 21 (Rimessione in termini per versamenti alle PA)

1. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.

Trasmissione delle CU e consegna ai dipendenti (Art. 22)

Solo per l'anno 2020, è differito dal 31 marzo al 30 aprile

- ❖ il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono consegnare ai percipienti *le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo*.
- ❖ non saranno irrogate sanzioni se la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle CU 2020 dei lavoratori dipendenti e di tutti gli altri soggetti interessati dalla dichiarazione dei redditi precompilata avverrà entro il 30 aprile 2020 (in luogo del 31 marzo).
- ❖ Per le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, la trasmissione telematica dovrà essere effettuata entro il 30 ottobre, che coincide con il termine di presentazione del modello 770/2020

Pin Inps

Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e per l'intero periodo ivi considerato, *l'Inps è autorizzato a rilasciare le proprie identità digitali (PIN INPS) in maniera semplificata acquisendo telematicamente gli elementi necessari all'identificazione del richiedente*, ferma restando la verifica con riconoscimento diretto, ovvero riconoscimento facciale da remoto, una volta cessata l'attuale situazione emergenziale.

Ritenute nei contratti di appalto e subappalto e validità del DURF (Art. 23)

Il decreto Liquidità, in considerazione della situazione di emergenza,

- ❖ proroga fino al 30 giugno 2020 la validità di certificati (DURF) emessi dall'Agenzia delle Entrate entro il 29 febbraio 2020, e cioè certificati che consentono alle imprese committenti di non applicare il meccanismo di controllo dell'applicazione delle ritenute fiscali nell'ambito dei contratti di appalto di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997.

L'art. 17-bis al DLgs n. 241/1997, in vigore dal 1° gennaio 2020

- ❖ prevede che il committente che affida ad una stessa impresa il compimento di una o più opere e servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, tramite rapporti negoziati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo, è tenuto a richiedere alle imprese affidatarie le deleghe di pagamento per riscontrare il corretto versamento delle ritenute fiscali.
- ❖ Gli obblighi previsti dall'articolo 17-bis non si applicano se le imprese appaltatrici, subappaltatrici o affidatarie, in alternativa alle deleghe di pagamento, trasmettono al committente un certificato di regolarità fiscale (c.d. DURF)
- ❖ Il certificato, messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate su richiesta del contribuente, ha validità per soli 4 mesi dalla data del rilascio.

Proroga agevolazione prima casa (Art. 24)

Sono sospesi *dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020* i termini per i benefici “prima casa”, e cioè:

- ❖ il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione.
- ❖ Il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l’immobile acquistato deve procedere all’acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale.
- ❖ il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso.

E’ inoltre prorogato il termine per il riacquisto della prima casa previsto dall’articolo 7 della Legge n. 448/1998, ai fini della fruizione del credito d’imposta.

Assistenza fiscale a distanza (Art. 25)

Per *l'assistenza fiscale* i contribuenti possono inviare in via telematica ai CAF e ai professionisti abilitati la copia per immagine della delega all'accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità.

In caso di necessità, in luogo della sottoscrizione della delega, il contribuente può inviare al CAF o al professionista abilitato, in via telematica, copia per immagine di un'apposita autorizzazione predisposta in forma libera e sottoscritta.

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche (Art. 26)

Il ***Decreto 23/2020*** modifica l'articolo 17 del DL n. 124/2019, relativo al versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

In base alla nuova formulazione della norma,

- ❖ se l'imposta del 1° trimestre è inferiore a 250 euro, il versamento avviene entro la scadenza del secondo trimestre (quindi entro il 20 luglio),
- ❖ mentre se l'imposta del 1° e 2° trimestre è inferiore a 250 euro il versamento entro la scadenza del terzo trimestre (quindi entro il 20 ottobre).

Cessioni di farmaci ad uso compassionevole (Art. 27)

Il Decreto equipara, ai fini IVA, le cessioni gratuite di farmaci nell'ambito di programmi ad uso compassionevole alla distruzione di beni.

Ciò comporta che:

- ❖ l'impresa donante potrebbe cedere gratuitamente i beni in regime di esclusione IVA, senza subire limitazioni al diritto di detrazione dell'imposta assolta a monte in fase di acquisto o di produzione dei beni stessi.
- ❖ alla cessione gratuita non si applica la presunzione di cessione prevista dall'articolo 1 del DPR n. 441/1997.
- ❖ Ai fini delle imposte dirette, è esclusa la concorrenza del valore normale dei beni ceduti alla formazione dei ricavi.

Utili erogati a società semplici (Art. 28)

Il Decreto ha modificato **l'art. 32-quater del DL n. 124/2019, stabilendo che** i dividendi corrisposti **alla società semplice** si intendono percepiti per trasparenza dai soci, con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale. In particolare:

- ❖ per la quota imputabile a soggetti IRES tenuti all'applicazione della norma sulla tassazione dei dividendi e interessi (art. 89 TUIR), sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95% del loro ammontare.
- ❖ per la quota imputabile a soggetti tenuti all'applicazione della norma sui dividendi per le imprese individuali (art. 59 TUIR) sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86% del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti.
- ❖ per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all'impresa, sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26% (art. 27, comma 1, DPR n. 600/1973).
- ❖ Il Decreto apporta alcune modifiche all'articolo 32-quater del DL n. 124/2019, per estendere il nuovo regime anche ai dividendi che provengono da partecipazioni estere.

Le modifiche sono anche volte a:

- ❖ **ricomprendere nell'ambito di applicazione della disciplina gli utili di fonte estera**, con esclusione di quelli provenienti da Stati o territori aventi regimi fiscali.
- ❖ disciplinare il regime fiscale degli utili percepiti dalla società semplice per la quota riferibile ai soci enti non commerciali e ai soci non residenti della società semplice.
- ❖ prevedere un regime transitorio per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 la cui distribuzione è deliberata entro il 31 dicembre 2022.

Riduzione del Capitale per perdite (Art. 28)

Dal 09 Aprile 2020 (data di entrata in vigore del Decreto) fino al 31 dicembre 2020

- ❖ Non si applicano le disposizioni del codice civile relative alla riduzione del capitale per perdite, e cioè artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter del Codice Civile.
- ❖ Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

L'organo amministrativo, infatti, è tenuto a vigilare sull'andamento della gestione societaria e deve accertare prontamente il manifestarsi della perdita. Se non adeguatamente segnalato, il mancato accertamento della perdita può essere fonte di responsabilità.

La norma del Decreto tende ad evitare che le perdite di capitale, dovute alla crisi epidemiologica e verificatesi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020

- ❖ **pongano gli amministratori di imprese nelle condizioni di immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti e con il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa, ai sensi dell'articolo 2486 del codice civile.**

Processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato e attività del contenzioso degli enti impositori
(Art. 29)

Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità ***analogiche, sono tenute a notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con le modalità telematiche*** stabilite dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre , n. 163 , e dai successivi decreti attuativi.

Modifiche al credito d'imposta per le spese di sanificazione (Art. 30)

Il Decreto estende le spese agevolabili dal credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro (*art. 64 del DL n. 18/2020*)

- ❖ all'acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione) e all'acquisto e all'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (*quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi*).
- ❖ Per tutte le spese agevolabili, il credito d'imposta è pari al 50% per le spese sostenute nel periodo d'imposta 2020, fino ad un massimo di 20.000 euro a beneficiario. Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite complessivo di 50 milioni di euro per il 2020.

I criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta saranno stabiliti da un decreto ministeriale, da adottare entro il 16 aprile 2020.

Principi di redazione del bilancio e Codice della Crisi (Art. 30)

Nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2020

- ❖ è possibile operare una valutazione delle voci di bilancio tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di entrata in vigore delle prime misure collegate all'emergenza, cioè al 23 febbraio 2020.

Il criterio di valutazione deve essere specificamente indicato nella nota integrativa, anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. La disposizione si applica anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

Codice della crisi

- Il Decreto dispone il rinvio integrale al 1° settembre 2021 dell'entrata in vigore del DLgs n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)

Divieto di cumulo pensioni e redditi (Art. 34)

Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui all' art.44 del Decreto Legge del 17 Marzo 2020, n. 18, *i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al decreto Legislativo 30 Giugno 1994, n. 509 e al Decreto Legislativo 10 Febbraio 1996, n. 103, devono intendersi non titolari di trattamento pensionistico e iscritti in via esclusiva.*